SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA —

(N. 556)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TOLLOY, MARIOTTI e FENOALTEA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1959

Concessione di quantitativi di benzina a prezzo ridotto a cittadini residenti nel territorio di Trieste, intesa a facilitare il traffico tra la città e il retroterra sottoposto alla amministrazione jugoslava

Onorevoli Senatori. — Il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare costituisce naturale complemento agli accordi di Udine relativi al traffico fra il territorio di Trieste e il retroterra controllato dalla Jugoslavia, risolve le contraddizioni nelle quali si dibattono al riguardo le autorità del territorio di Trieste, avvantaggia gli interessi morali, politici e materiali dello Stato italiano, costituisce un sia pur lieve compenso al drammatico declassamento derivato a Trieste dalle conseguenze della guerra fascista.

Come è noto il 20 agosto 1955 è stato stipulato fra la Repubblica italiana e la R.P.F. jugoslava un accordo « nell'intento di facilitare il traffico di persone nonchè i trasporti e le comunicazioni terrestri e marittime tra l'area di Trieste e le aree adiacenti, in modo rispondente alle esigenze delle popolazioni interessate ». L'articolo 38 dello stesso accordo aggiunge inoltre: « È del pari esente dal pagamento dei diritti doganali il carburante contenuto nel serbatoio direttamente collegato col motore ».

È accaduto invece in questi ultimi anni che le Autorità doganali italiane in presenza della naturale tendenza degli automobilisti di rifornirsi di benzina in territorio jugoslavo (poichè colà essa viene a costare, in valore reale, meno della metà che in territorio nazionale), hanno ritenuto di imporre un controllo sul quantitativo di benzina degli automezzi in uscita, annotandone le risultanze sul lascia-passare di transito ed imponendo — previo nuovo controllo al rientro — il pagamento dei diritti doganali sul maggior quantitativo eventualmente emerso.

Tali misure pur costituendo una patente violazione degli accordi di Udine non ha dato luogo a particolari proteste da parte jugoslava: il fatto è che paradossalmente esse danneggiano soltanto lo Stato e il traffico di frontiera di parte italiana. Lo danneggiano materialmente perchè è ovvio che esse nel

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mentre ottengono un decremento di vendita di benzina in Italia, provocano un incremento di benzina in Jugoslavia; politicamente e moralmente perchè è un danno nostro che siano frapposte difficoltà al recarsi frequente del maggior numero di nostri connazionali in terre dove è tuttora presente una minoranza di lingua italiana e che costituiscono tuttora il naturale retroterra economico del piccolo e medio commercio triestino; infine perchè non giova certo al prestigio dello Stato italiano una misura che si trasforma nella pratica in una autentica vessazione la quale costringe nei giorni di maggior traffico gli automezzi italiani in uscita e al rientro, a lunghe ed estenuanti attese.

È accaduto inoltre che avendo un cittadino fatto ricorso alla Magistratura contro l'impostogli pagamento di diritti doganali sulla benzina, essa non poteva, come ha fatto in questi ultimi giorni, che deliberare in suo favore sulla base del sopracitato accordo di Udine.

Nel mentre è da trarsi l'auspicio che la dogana italiana, spintavi da una reazione ispirata ad una visione del problema meramente burocratica e settoriale non abbia a ricorrere in Appello rincrudendo vieppiù le contraddizioni e la impopolarità della nostra politica di frontiera, è da ritenersi che l'unico provvedimento atto a rimuovere con prontezza tale increscioso stato di cose consista nella riduzione del prezzo della benzina per i residenti a Trieste, in modo che esso venga a corrispondere con quello (fondato sul rapporto non teorico ma reale fra lira e dinaro) della benzina jugoslava e in misura tale da

assicurare la possibilità di un determinato numero di viaggi che, per la generalità dei casi, è stato calcolato in 4 al mese. È un provvedimento, quello proposto, assai limitato, di semplice applicazione (bastando una distribuzione di tessere ai possessori di automezzi residenti a Trieste) e che renderebbe superflui i costosi e impopolari controlli fino ad oggi espletati; esso favorirebbe gli interessi morali, politici ed economici nazionali, quelli stessi che consigliarono gli accordi di Udine, un maggiore impulso ed incremento al traffico di frontiera; esso infine compenserebbe la diminuzione dell'entrata sull'imposta sulla benzina nel territorio di Trieste. con un maggiore acquisto di benzina da parte di quanti svolgono, per qualsivoglia motivo, traffico di frontiera (150.000 persone da parte italiana si avvalgono delle facilitazioni previste dall'accordo di Udine) in Italia anzichè in Jugoslavia.

I proponenti, in questa occasione, non possono fare a meno di constatare come anche il problema insorto sul prezzo della benzina dimostri come solo la concessione a Trieste della zona franca integrale o almeno di ampie franchigie corrisponderebbe agli interessi tanto di Trieste che dello Stato italiano: perchè in quel caso anche gli automobilisti provenienti dalla Jugoslavia avrebbero la convenienza di acquistare benzina a Trieste. Essi confidano tuttavia che la presente proposta confinata in limiti che non comportano alcuna discussione di principio e prevedibilmente alcun onere per lo Stato, venga favorevolmente accolta da tutti i settori dell'Assemblea e dallo stesso Governo.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nel territorio di Trieste e ai soli cittadini ivi residenti è concesso mensilmente a prezzo ridotto un quantitativo di benzina pari a quattro volte la capacità del serbatoio direttamente collegato col motore. Maggiori quantità potranno essere assegnate ai cittadini aventi maggiori esigenze in rapporto con la intensità di traffici previsti dagli accordi siglati a Udine nell'agosto 1955 tra la Repubblica italiana e la R.P.F. jugoslava.

Art. 2.

Il prezzo di tale quantitativo di benzina è fissato in lire 60 per il tipo normale e in lire 70 per il tipo « super ».

Art. 3.

Nel regolamento saranno stabilite le norme di attuazione della presente legge.